

## **CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELL'UFFICIO UNICO –A LIVELLO PROVINCIALE- PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

L'anno \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ fra i signori:

1. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Provinciale che legalmente rappresenta;
2. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, Segretario Comunale di \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire in quest'atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune che legalmente rappresenta;

### **PREMESSO CHE**

- l'art.72, 3° comma, del D.Lgs. 30.3.2001, n.165, dispone che “a far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, sono abrogate tutte le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati incompatibili con le disposizioni del presente decreto”;
- l'art.72, 4° comma, del D.Lgs. 30.3.2001, n.165, dispone che “a far data dalla stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994-1997, per ciascun ambito di riferimento, ai dipendenti di cui all'art.2, comma 2, non si applicano gli articoli da 100 a 123 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3 e le disposizioni ad essi collegate”;
- dal 6.7.1995 trovano applicazione le norme disciplinari contenute negli artt.23, obblighi del dipendente, 24, sanzioni e procedure disciplinari, 25, codice disciplinare, del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;
- ai sensi dell'art.24 del C.C.N.L. 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art.55 del D.Lgs n.165/2001 è prevista l'istituzione dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari e che a tale ufficio sono demandate tutte le competenze, dalla contestazione di addebito al lavoratore fino alla irrogazione della sanzione disciplinare o all'archiviazione del procedimento;
- avverso la sanzione disciplinare il dipendente ha facoltà di intraprendere le procedure conciliative di cui all'art.66 del Decreto Legislativo 165/2001 ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai C.C.N.L. (artt. 2 e ss. del C.C.N.Q. in materia di conciliazione e arbitrato del 23.1.2001);
- da più Comuni è stata manifestata l'intenzione di costituire presso l'Amministrazione Provinciale di Belluno un Ufficio Unico –a livello provinciale- per la gestione dei procedimenti disciplinari;
- alla costituzione di detto organismo unico ed al suo utilizzo possono partecipare tutti i Comuni della Provincia di Belluno, con apposita convenzione da stipulare con l'Amministrazione Provinciale di Belluno;

- l'art.30 del D.Lgs.18.8.2000, n.267 prevede la possibilità della costituzione di uffici comuni ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli Enti partecipanti all'accordo;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, divenuta esecutiva ai sensi di legge il \_\_\_\_\_, il Comune di \_\_\_\_\_ ha aderito all'iniziativa dell'Amministrazione Provinciale di Belluno ed ha autorizzato il Segretario Comunale a sottoscrivere la relativa convenzione;

ciò premesso

**si conviene e si stipula quanto segue:**

### **Articolo 1 – Istituzione dell'Ufficio unico a livello provinciale per i procedimenti disciplinari**

1. La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.
2. Ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267, è istituito presso l'Amministrazione Provinciale di Belluno (*che nel prosieguo sarà chiamata "Provincia"*) l'Ufficio Unico per i procedimenti disciplinari a livello provinciale. Ad esso è garantita autonomia decisionale e di gestione e quindi senza alcun rapporto di dipendenza dalla Provincia che, previo rimborso spese, fornirà supporto operativo.
3. Le competenze dell'Ufficio Unico per i procedimenti disciplinari sono quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi di comparto degli Enti Locali, in particolare ha il compito di contestare l'addebito al lavoratore, convocare la parte per la difesa ed applicare la sanzione disciplinare.
4. Il Comune si avvale di tale Ufficio Unico per i procedimenti disciplinari, con onere, per il primo, di trasmettere tempestivamente al secondo, tutta la documentazione necessaria all'istruttoria.

### **Articolo 2 – Composizione dell'Ufficio Unico per i procedimenti disciplinari**

1. L'Ufficio Unico per i procedimenti disciplinari è composto da:
  - a) Il Segretario Generale della Provincia quale responsabile dell'Ufficio stesso;
  - b) Il funzionario provinciale responsabile del Servizio Personale;
  - c) Un dipendente provinciale di categoria "C" o "D" del medesimo Servizio nominato dal Segretario Generale;
  - d) Un dipendente incaricato da ogni singolo Ente associato, designato di volta in volta per la trattazione della pratica in esame.

### **Articolo 3 – Ambito operativo**

1. Quando le sanzioni da applicare siano il rimprovero verbale e la censura, il capo della struttura ovvero il Segretario Comunale, provvede direttamente secondo le procedure dell'art.24, commi 2 e 3, del C.C.N.L. 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Quando le sanzioni da applicare siano:
  - Multa di importo fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione;
  - Sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
  - Sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
  - Licenziamento con preavviso;
  - Licenziamento senza preavviso;il capo della struttura ovvero il Segretario Comunale, provvede, entro 5 gg. e comunque con la massima tempestività, a segnalare i fatti all'Ufficio Unico competente per i procedimenti disciplinari affinché lo stesso dia inizio al procedimento, nei successivi 5 gg., e applichi eventualmente la sanzione a norma dell'art.25 del C.C.N.L. 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, dopo aver esperito l'istruttoria necessaria.
3. L'Ufficio Unico competente per i procedimenti disciplinari procede, entro 20 gg. dalla segnalazione, a contestare l'addebito richiamando, nella propria nota, la sanzione applicabile tra quelle previste dal C.C.N.L.; convoca, decorsi 5 giorni lavorativi, la parte interessata per la difesa e nei 15 gg. successivi, determina la sanzione disciplinare oppure dispone l'archiviazione del procedimento avviato. In ogni caso il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 gg. dalla contestazione dell'addebito.
4. Il lavoratore ha facoltà, durante tutte le fasi del procedimento disciplinare, di farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

### **Articolo 4 – Attività consultiva ed interpretativa dei contratti**

1. L'Ufficio Unico per i procedimenti disciplinari ha il compito di fornire agli Enti associati, attività consultiva ai fini del regolare svolgimento dei rapporti di lavoro e della corretta applicazione della normativa legislativa, regolamentare e contrattuale.
2. L'ufficio informa gli Enti associati, con la massima tempestività e comunque entro i termini previsti dalle leggi o dai C.C.N.L., degli adempimenti ad essi devoluti.

### **Articolo 5 – Attività relativa al contenzioso arbitrale**

1. Nel caso in cui si arrivi innanzi al Collegio di conciliazione, colui che deve assistere l'Ente associato in sede di tentativo di conciliazione, munito del potere di conciliare, è nominato tra i componenti dell'Ufficio Unico per il contenzioso del lavoro, su indicazione del responsabile dello stesso.
2. L'Ufficio Unico del contenzioso, con riferimento a quanto previsto dall'art.412 ter del codice di procedura civile, qualora non sia riuscito il tentativo di conciliazione, se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facoltà, valuta l'opportunità di concordare con il dipendente il deferimento ad un Collegio arbitrale la

risoluzione della controversia, formulando in tal senso una proposta scritta al dipendente stesso.

#### **Articolo 6 – Spese di funzionamento**

1. Le spese generali relative al funzionamento dell'Ufficio Unico per i procedimenti disciplinari, del contenzioso e per l'attività di consulenza sono sostenute dai Comuni convenzionati con un unico contributo annuo determinato in €.0,10 per abitante (censimento ISTAT 2001) a cui si aggiunge una quota di €.15,49.= per dipendente in servizio al 31 dicembre di ciascun anno.
2. Le quote di cui al precedente punto vanno versate alla Provincia in due rate secondo le seguenti modalità:
  - a) La prima rata, pari al 50% dell'intero ammontare, sarà versata all'atto della sottoscrizione della presente convenzione. La prima rata degli anni successivi verrà versata entro e non oltre il 15 gennaio.
  - b) La seconda rata, pari al restante 50% dell'importo definito, sarà versata entro e non oltre il 30 giugno dell'anno di sottoscrizione della presente convenzione e degli anni seguenti.

#### **Articolo 7 – Partecipazione dei Comuni**

1. Il Comune di \_\_\_\_\_ accetta che anche gli altri Comuni della provincia si convenzionino allo scopo con la Provincia e riconosce la convenzione di uguale testo con i medesimi stipulata anche con atto separato.

#### **Articolo 8 – Validità della convenzione**

1. La presente convenzione entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Il Comune, comunque, potrà recedere dalla medesima, in qualsiasi momento, mediante raccomandata A.R. da inviare alla Provincia, con preavviso di almeno sei mesi.